

COMUNE DI MALETTO
Città metropolitana di Catania

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA
E LA DIFESA DEL COMUNE DI MALETTO NEL OMISSIS [...]**

DELIBERA G. M. DI CONFERIMENTO INCARICO N. 56 DELL’ 08.04.2025

L’anno duemilaventicinque il giorno 8 del mese di aprile in Maletto,

TRA

il dott. Salvatore Spatafora, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Maletto, codice fiscale e partita IVA n. 00445110877, in nome e per conto del quale agisce, ed autorizzato a quest’atto con deliberazione di giunta comunale n. 25 del 28.02.2025 agosto 2024, in prosieguo denominato semplicemente “Comune”,

DA UNA PARTE

e l’Avv. Luigi Latino del Foro di Catania, con studio legale in Catania, Corso Italia, 104 , C.F. LTNLGU71A14I754B, nella qualità di legale incaricato, che d’ora in avanti verrà indicato come “professionista”,

Si stipula la seguente convenzione:

ART.1

Il comune di Maletto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 56 dello 08.04.2025, affida al professionista l’incarico legale di rappresentanza e difesa delle proprie ragioni nel OMISSIS [...]. Il professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare l’incarico conferitogli e si impegna a rappresentare e difendere il comune di Maletto e a prestare la propria attività professionale in conformità alle condizioni di cui alla presente convenzione e, per quanto non diversamente pattuito, in conformità alla vigente legge professionale che regola l’attività di avvocato.

ART.2

Il professionista, dopo aver preso visione degli atti ed assunto tutte le informazioni necessarie relative al giudizio in oggetto, prima di formulare l'atto di costituzione in giudizio, si impegna a valutare, in base all’ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni del comune di Maletto, dandone tempestiva comunicazione a quest’ultimo. Inoltre, il professionista incaricato si impegna a esprimere il proprio parere in merito all’opportunità di chiamare terzi in causa.

Qualora, dal preliminare esame degli atti relativi al giudizio in oggetto, il professionista ritenesse che le ragioni del comune di Maletto risultassero infondate o il giudizio risultasse particolarmente oneroso e/o non conveniente per il comune medesimo, lo stesso si impegna a redigere una dettagliata relazione, con il proprio parere legale, da far pervenire tempestivamente al comune, anche al fine di valutare, con quest’ultimo, la possibilità di definire in via transattiva e stragiudiziale la controversia.

ART.3

Con la delibera di giunta comunale n. 56 dell’08.04.2025, alla quale è stato allegato lo schema della presente convenzione, viene impegnato un compenso di € 2880,00 comprensivi di spese vive, CPA ed IVA, somma da considerarsi come limite dei compensi per tutta l’attività professionale da espletare.

Il superamento del suddetto limite potrà avvenire, previa assunzione di un nuovo impegno di spesa, solo se legittimato dalla sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità della prestazione.

ART.4

Qualora il giudizio risulti di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari, nei limiti minimi sopra specificati, possono essere aumentati, ai sensi delle tariffe professionali vigenti, fino al limite massimo previsto nello scaglione di riferimento.

Le suddette maggiorazioni possono essere effettuate dal professionista soltanto dopo aver ricevuto l'assenso da parte del comune di Maletto, al quale il professionista medesimo dovrà preventivamente fornire idonea documentazione a sostegno delle proprie richieste.

ART.5

Il professionista potrà redigere la parcella a saldo a seguito della definizione del giudizio.

Tuttavia, decorsi quattro anni dalla stipula della presente convenzione, pur in pendenza del giudizio, il professionista potrà richiedere un ulteriore acconto, in misura non superiore al doppio di quello ricevuto contestualmente al conferimento dell'incarico, riservandosi il comune la facoltà di accettare detta richiesta e/o di liquidare una somma inferiore a quella richiesta dal professionista.

Il pagamento del saldo avverrà alla conclusione del giudizio, previa presentazione di parcella debitamente vistata, per conformità, dal Consiglio dell'Ordine del Foro di appartenenza.

È data facoltà al professionista di sottoporre all'esame del comune la parcella a saldo, prima della richiesta del visto di conformità.

Il comune di Maletto potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere al professionista che la parcella venga sottoposta all'esame del competente Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità.

La predetta richiesta di parere di congruità, da parte del comune, dovrà essere comunicata al professionista entro novanta giorni dalla ricezione della parcella, anche se sprovvista del visto di conformità.

ART.6

Il professionista si impegna per tutta la durata dell'incarico, a:

- a) non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Maletto, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- b) mantenere i requisiti per l'iscrizione all'albo e l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dello specifico incarico.

ART.7

Nell'espletamento dell'incarico il professionista è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso. La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del comune di Maletto, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, deve garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) informare tempestivamente il Comune di Maletto in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- d) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
- e) in caso di sentenza sfavorevole al comune di Maletto, il professionista deve comunicarla

tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART.8

Il professionista si obbliga a non azionare procedure monitorie in danno del Comune prima che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della fattura di pagamento, validato dall'ufficio competente dell'istruttoria per la liquidazione.

L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti dell'Ente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

ART.9

Il professionista si impegna a relazionare costantemente all'Area amministrativa dell'Ente sull'attività svolta e sullo stato del giudizio, a fornire tutti i pareri che gli venissero richiesti in relazione al medesimo giudizio, a presenziare ad eventuali riunioni o conferenze di trattazione e comunque a fornire ogni utile collaborazione, allegando tutti gli atti predisposti nell'interesse dell'Ente, nonché le memorie proprie e della controparte, e i provvedimenti giudiziali senza che ciò possa determinare compenso o diritto autonomo.

Successivamente alla definizione del giudizio, il professionista curerà gli incombenzi necessari per la registrazione (ritiro modulo e riconsegna dello stesso con la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta) e ritiro del provvedimento definitivo, anche con la apposizione di formula esecutiva, avendo diritto per tale attività solo al rimborso delle spese sostenute.

Sempre successivamente alla definizione del giudizio, il professionista provvederà a notificare alla controparte dell'ente, in caso di vittoria di quest'ultimo, il provvedimento conclusivo della vertenza unitamente all'atto di diffida al pagamento delle somme dovute, anche al fine di determinare l'interruzione del termine di prescrizione del relativo diritto.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale. Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

IL LEGALE INCARICATO
(Avv. Luigi Latino)

IL RESPONSAB. P.O. AMM.VA
(Dr. Salvatore Spatafora)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE

Con riferimento alla procedura in epigrafe, il legale incaricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente **le clausole di cui agli articoli 7 e 8.**

IL LEGALE INCARICATO
(Avv. Luigi Latino)

Maletto, _____